

*Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste  
Protezione Civile, Trasporti e Logistica  
Settore Difesa del Suolo  
difesasuolo@regione.piemonte.it  
PEC: difesasuolo@cert.regione.piemonte.it*

*Data \** A REGIONE PIEMONTE  
*Protocollo \** Direzione competitività del Sistema Regionale  
Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere.  
*Classificazione* 13.200/VALEST-VIA22\_14/Asti – cave VV/  
190/2018A/A18000 SEDE

\* riportati nei metadati DOQUI e PEC

Comunicazione trasmessa solo mediante PEC o in  
cooperazione applicativa, ai sensi dell'art. 47 del  
D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

**Oggetto: LLRR 23/2016, 40/98 – Istanza di coltivazione mineraria nella cava di sabbia e ghiaia “Casone 2” sita il loc. Casone del Comune di Castagnole delle Lanze (AT).  
Proponente: ditta Ruella Escavazioni. Avvio del procedimento di VIA/autorizzazione. Pratica SUAP 146/2019. Parere di competenza**

Premesso che:

- questo Settore ha ricevuto la documentazione relativa all'istanza in oggetto (prot. 00031758/2019 del 11.7.2019) corredata da apposita documentazione tecnica;
- il settore Polizia Mineraria Cave Miniere convocava la conferenza dei servizi interna in modalità asincrona e chiedeva a questo Settore l'espressione di un parere all'istanza in oggetto (ns prot. 37918/2019 );

istruiti gli elaborati e considerato che:

- l'attività estrattiva ricade all'interno della fascia B del PAI (approvato con DPCM del 24.05.2001) e nell'area M di cui al PGRA (area di media pericolosità)
- l'ubicazione degli areali di coltivazione (13.817m<sup>2</sup> totali netti) è esterna alla fascia dei 150 m, misurati dalle sponde dell'alveo attivo, fascia di rispetto di cui alla DGR 24-13678 del 18.10.2004;
- le modalità di coltivazione prevedono diverse fasi (p.14 dell'elab.1 – Relazione tecnica), tra cui lo scotico e l'accantonamento del terreno vegetale e dello sterile limoso-sabbioso, l'escavazione del materiale inerte per circa 3.40 m (per un totale di 36.816 m<sup>3</sup> – volume utile estraibile totale in banco, p.25 dell'alab.1), il ritombamento e il ripristino del terreno vegetale; si legge dalla relazione che “...le operazioni di coltivazione e recupero avvengono in modo coordinato...”;

- l'estrazione avviene per strisciate successive e le fasi di ritombamento si alternano, per la ciascuna delle singola strisciata, alle fasi di coltivazione (p.21: *“Una volta completato l'intervento di estrazione su ogni singola strisciata, essa risulterà pronta per essere ritombata”*) come previsto anche dal cronoprogramma (cfr. cronoprogramma della figura 3.3/2 della relazione tecnica);
- la sistemazione finale avviene alla quota del p.c. attuale (p.22 dell'elab.1);
- l'istanza di autorizzazione prevede una durata di intervento di 5 anni

per quanto concerne la competenza di questo Settore in materia di valutazione della compatibilità dell'estrazione di materiale inerte dalle aree perifluviali con la pianificazione di bacino, anche su delega da parte dell'Autorità di Bacino del fiume Po (determ. 2/2004 del Segretario Generale),

- considerate le ridotte volumetrie di escavazione previste nell'istanza e richiamato che, per altre attività estrattive che comportano modeste movimentazioni e asportazioni, questo Settore aveva più volte indicato all'Amministrazione Provinciale di Asti (cfr. ad es. lett. n. prot. 49245/DB1402 del 1° luglio 2009; o pratica SUAP n.2016/00546) che, in casi simili, *"la limitata estensione dell'intervento estrattivo rende difficoltosa l'espressione di un parere di compatibilità con i criteri di pianificazione a scala di bacino. Pertanto si evidenzia la necessità di eseguire accorgimenti di tipo compensativo, atti a mitigare i potenziali effetti erosivi della corrente nell'area di intervento e nel suo intorno"*.

- valutato che le modalità di estrazione per strisciate successive riducono fortemente l'alterazione morfologica delle aree perifluviali, con una ridotta modificazione anche delle modalità di deflusso della piena a TR200 anni nel caso in cui essa si verifichi durante il periodo di coltivazione;

- valutato che il ritombamento finale non modifica le quote del p.c. attuale, senza pertanto modificare le modalità di deflusso della piena e del trasporto solido (p.41 della relazione idraulica: *“In conclusione si può pertanto affermare che l'attività estrattiva in oggetto non può generare alcuna variazione sostanziale delle condizioni idrodinamiche in atto; Inoltre si precisa che le modifiche morfologiche del territorio, e le conseguenti minime variazioni a livello di equilibrio idrodinamico dell'asta del Fiume Tanaro, verranno completamente obliterate dal completo ripristino dello stato dei luoghi attraverso il ritombamento dell'invaso di cava e l'esecuzione di tutte le opere di recupero ambientale”*).

questo Settore ritiene, per quanto di sua competenza, che non vi siano elementi ostativi all'istanza in oggetto.

Si richiama, l'Amministrazione Comunale, nell'ambito del procedimento in corso, l'applicazione dell'art. 18, 7° comma delle Norme di attuazione del PAI in ordine all'introduzione dell'obbligo da parte dei Comuni di informare i soggetti attuatori delle previsioni dello strumento urbanistico sullo stato dei dissesti presenti sul territorio e/o sulle limitazioni già vigenti (PSFF), al fine di ottenere da essi la sottoscrizione di un *“atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell'amministrazione pubblica in ordine ad eventuali futuri danni a cose e a persone comunque derivanti dal dissesto segnalato”*.

Cordiali saluti.

Il Responsabile del Settore

Ing. Gabriella Giunta  
(firmato digitalmente)

referente:  
Ing. Luca Franzì

referente di Area:  
Arch. Antonia Impedovo



*Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio  
Settore Copianificazione urbanistica Area Sud-Est*

*email: [copianificazioneurbanistica.areasudest@regione.piemonte.it](mailto:copianificazioneurbanistica.areasudest@regione.piemonte.it)  
PEC: [territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it](mailto:territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it)*

*Data (\*)*

*Protocollo (\*)*

*(\*) segnatura di protocollo riportata nei metadati di Doqui ACTA*

*Classificazione Settore Copianificazione:*

*Allegati:*

*Al Settore Polizia Minararia, Cave e Miniere  
della Direzione Competitività del Sistema Regionale  
[attivitaestrattive@cert.regione.piemonte.it](mailto:attivitaestrattive@cert.regione.piemonte.it)*

*e.p.c.*

*Settore Territorio e Paesaggio  
della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio  
[valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it](mailto:valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it)*

**OGGETTO:** Istanza per il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura di una cava di sabbia e ghiaia sita in località Casone 2 nel territorio del Comune di Castagnole delle Lanze (AT)  
Proponente Ruella Giuseppe Escavazioni.  
**Parere urbanistico**

In riferimento alla nota di codesto Settore prot. 78882/A19000 del 23/08/2019 (Ns Prot. n. 21583/A16000 del 23/08/2019 pervenuta al Settore in data 26/08/2019) relativa alla richiesta di parere di competenza di questo Settore in merito all'istanza richiamata in oggetto.

Da una preliminare consultazione della documentazione disponibile sul sito internet della Provincia di Asti "<https://www.provincia.asti.it/it/events/ruella-escavazioni>" risulta che la pratica in oggetto si configuri come nuova autorizzazione di cava e risulterebbe emergere la necessità di attivare specifica e contestuale Variante urbanistica al Prgc del Comune di Castagnole delle Lanze.

Premesso in ogni caso che la conformità urbanistica dell'intervento è di competenza Comunale, questo Settore ritiene che la variante al Prgc interessata dal procedimento in oggetto è valutata, ai sensi dell'art. 8, della LR 23/2016, nell'ambito del procedimento della Conferenza di Servizi per l'autorizzazione del progetto di coltivazione di cava.

Considerato che gli aspetti urbanistici devono essere valutati tenendo conto delle modifiche al Prgc previsti dalla variante secondo quanto descritto nei documenti allegati al progetto di coltivazione, si ricorda che gli elaborati della Variante devono contenere, seppur con contenuto limitato alla considerazione delle aree e degli aspetti oggetto della variante, la documentazione prevista dall'allegato B alla Circolare 4/AMB del 08/11/2016.

Si ricorda inoltre che, in riferimento al nuovo Piano Paesaggistico Regionale approvato in data 3



*Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio  
Settore Copianificazione urbanistica Area Sud-Est*

*email: [copianificazioneurbanistica.areasudest@regione.piemonte.it](mailto:copianificazioneurbanistica.areasudest@regione.piemonte.it)*

*PEC: [territorio-ambiente@cert.regionepiemonte.it](mailto:territorio-ambiente@cert.regionepiemonte.it)*

ottobre 2017 con DCR n. 233-35836 (BUR n. 42 s1 del 19/10/2017), ai sensi delle prescrizioni contenute nell'articolo 46, commi 6, 7, 8, 9, delle NtA del citato Ppr, dalla data di approvazione dello stesso ogni variante apportata agli strumenti di pianificazione deve essere coerente e rispettare le norme del Ppr stesso, pertanto la variante in oggetto deve contenere la richiamata verifica di coerenza predisponendo la compilazione dell'allegato B al Regolamento Regionale n. 4R/ approvato con DPGR 22 marzo 2019.

A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti o pareri di merito, si porgono cordiali saluti.

per Il Dirigente del Settore  
il Direttore  
**Roberto Ronco**

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai  
sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*

*Referente:*

**Arch. Piervincenzo Armosino**

*(Tel. 0141.413431 - 3351984870)*



*Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio*

*Settore Territorio e Paesaggio*

*valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it*

*territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it*

*Classificazione 11.100/1001/2019A/A16.000  
(da citare nella risposta)*

*Data e protocollo del documento sono riportati nei  
metadati del mezzo trasmissivo*

*Rif. n. 21583/A1610A del 23/08/2019*

Alla Regione Piemonte – Direzione A19000  
Direzione Competitività Sistema Regionale  
Settore Polizia mineraria, cave e miniere  
PEC: [attivitaestrattive@cert.regione.piemonte.it](mailto:attivitaestrattive@cert.regione.piemonte.it)

e p.c. Alla Regione Piemonte – Direzione A16000  
Settore Copianificazione Urbanistica  
Area Sud-Est – A1608A  
PEC: [territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it](mailto:territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it)

e p.c. Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti  
e Paesaggio per le province di  
Alessandria, Asti e Cuneo  
Piazza S. Giovanni, 2 - 10122 TORINO  
PEC: [mbac-sabap-al@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-al@mailcert.beniculturali.it)

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.  
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146  
Legge Regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.  
Comune: CASTAGNOLE DELLE LANZE (AT)  
Intervento: Istanza per il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura di una  
cava di sabbia e ghiaia sita in località Casone 2 nel territorio del Comune di  
Castagnole delle Lanze (AT). L.r. 23/2016 e L.r. 40/1998 e s.m.i.  
Proponente: Ruella Giuseppe Escavazioni  
Conferenza di Servizi interna asincrona ai sensi del d.lgs. 127/2016.  
**Comunicazione**

Con riferimento alla nota di convocazione CI.8.80.10.007.M1988S.3  
qui pervenuta dal Settore Polizia mineraria, cave e miniere in data 23 agosto 2019,  
relativa alla Conferenza dei Servizi interna asincrona ai sensi del d.lgs. 127/2016,

Classif. 11.100/1001/2019A/A16.000

esaminata la documentazione progettuale consultabile sul link indicato nella stessa nota di convocazione,

constatato che l'intervento consiste nella realizzazione di una cava di sabbia e ghiaia ubicata in un'area di circa 17.440 mq. all'interno di una parte di territorio interclusa tra il Fiume Tanaro e l'Autostrada Asti-Cuneo, e tenuto conto che detto intervento, così come indicato nell'Elaborato 1-URB, comporta Variante al vigente P.R.G. del Comune di Castagnole delle Lanze,

rilevato, dall'Elaborato 2-URB *“Verifica preventiva di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) Documento tecnico”*, che *“Il sito d'intervento non rientra all'interno di aree naturali protette”* e che *“L'area non risulta neanche soggetta a tutela ambientale dalla norma di cui all'art. 142, comma 1, lettera c) del Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42”*,

visto che, dalla tabella delle particelle catastali contenuta nell'Elaborato 1 *“Relazione tecnica”*, risulta che alcuni mappali parrebbero essere interessati da *“bosco ceduo”* e considerato che, dal raffronto della tavola P2 del Piano paesaggistico regionale con la delimitazione dell'area d'intervento non risulta possibile accertare se detta area possa o meno essere in minima parte interessata da vegetazione boschiva,

con la presente, si evidenziano alcuni aspetti che necessitano di approfondimenti:

1. occorre accertare se l'area d'intervento possa essere interessata, anche se in minima entità, dalla presenza di bosco ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. g) del d.lgs. 42/2004 e s.m.i. o da eventuali altre categorie di beni paesaggistici come ad esempio le zone gravate da usi civici di cui alla lett. h).  
Qualora, a seguito dell'accertamento, dovesse emergere la necessità di acquisire l'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004, si rammenta che la documentazione, in tal caso, dev'essere adeguata ai disposti del D.P.C.M. 12 dicembre 2005 e comprendere la relazione paesaggistica.  
In tale eventualità, si rammenta che, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32, gli interventi in oggetto non sono compresi nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione e, nel contempo, si comunica che il Comune di Castagnole delle Lanze risulta, al momento, idoneo all'esercizio della delega in materia di paesaggio ai sensi della stessa legge regionale; pertanto, la competenza al rilascio dell'eventuale autorizzazione paesaggistica ai sensi della normativa in epigrafe risulterebbe essere in capo all'Amministrazione Comunale.

Qualora l'area d'intervento non risulti invece essere interessata da beni paesaggistici di cui all'art. 142 del d.lgs. 42/2004, con riferimento alla presenza della *buffer zone* del Sito UNESCO, si rammentano comunque i disposti dell'art. 4, comma 1-bis, della citata legge regionale 32/2008 e s.m.i., circa l'acquisizione del parere obbligatorio della Commissione locale per il paesaggio;

2. sebbene nell'Elaborato 2-URB siano già state effettuate verifiche di coerenza con alcuni articoli delle norme di attuazione del Piano paesaggistico regionale, si segnala tuttavia quanto segue:

2.1. con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 il Consiglio regionale ha approvato il Piano Paesaggistico Regionale (Ppr); le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b., del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati;

2.2. con D.P.G.R. 22 marzo 2019, n. 4/R, è stato emanato il Regolamento regionale per l'attuazione del Ppr e, in particolare, si richiamano i disposti dell'art. 11 (regime transitorio) allo scopo di verificare il livello di approfondimento, della documentazione progettuale, necessario alle verifiche di coerenza e di conformità con le disposizioni del Ppr, in caso di varianti urbanistiche connesse all'intervento.

Visto che l'intervento in oggetto comporta variante al P.R.G.C., si evidenzia pertanto la necessità di effettuare le necessarie verifiche ai sensi dell'art. 11 del Regolamento sopra citato. Detta verifica di coerenza dovrà riguardare l'intero testo degli articoli riferiti a tutte le "Componenti paesaggistiche" riguardanti l'area d'intervento individuate dalle tavole del Ppr e tenendo conto, oltre alla conformità con le citate prescrizioni vincolanti, anche degli obiettivi, degli indirizzi, e delle direttive contenute negli stessi articoli delle norme di Ppr.

Con particolare riferimento alla presenza della *buffer zone* del Sito UNESCO denominato "*I paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato*", in osservanza all'articolo 33 delle norme di Ppr, nel caso in esame le verifiche di coerenza e di conformità dovranno prendere in considerazione anche le disposizioni contenute nelle "*Linee guida per l'adeguamento dei Piani regolatori e dei regolamenti edilizi alle indicazioni di tutela per il sito UNESCO*", approvate con D.G.R. n. 26-2131 del 21 settembre 2015, ponendo particolare attenzione alle indicazioni per le prescrizioni in esse contenute.



*Classif. 11.100/1001/2019A/A16.000*

Distinti saluti.

Il Funzionario Istruttore  
*Arch. Mauro Martina*

Per il Dirigente del Settore  
*Arch. Giovanni Paludi*

Il Dirigente

*Arch. Jacopo Chiara*

*Il presente documento è sottoscritto con firma  
digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*



REGIONE  
PIEMONTE

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica  
Settore Geologico

[geologico@cert.regione.piemonte.it](mailto:geologico@cert.regione.piemonte.it) - [geologico@regione.piemonte.it](mailto:geologico@regione.piemonte.it)

Data: ...../...../.....

Prot. n. (\*): ...../A1804A

Classificazione 13.60,26/2019A

(\*) Riportato nei metadati Doqui/Acta

Al Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere  
A19.06A  
DOQUI

e p.c. Al Settore Tecnico regionale-Alessandria e Asti  
A18.14A  
DOQUI

Al Settore Difesa del Suolo  
A18.05A  
DOQUI

Rif. prot. ingresso n. 31840 del 11/07/2019

**OGGETTO: LLRR 23/2016, 40/98 - Istanza di coltivazione mineraria nella cava di sabbia e ghiaia denominata "CASONE 2", sita in loc. Casone del Comune di Castagnole delle Lanze (AT), esercita da RUELLA GIUSEPPE ESCAVAZIONI. Supporto tecnico al procedimento di VIA/autorizzazione. Pratica S.U.A.P. 146/2019.**

Esaminata la documentazione pervenuta relativa all'istanza in oggetto, emerge che il sito di cava di nuova realizzazione è ubicato in sponda sinistra idrografica del Fiume Tanaro, in Comune di Castagnole Lanze (AT), in prossimità del confine con il comune di Govone (CN). L'area risulta compresa all'interno della Fascia Fluviale B del Fiume Tanaro definita dal Piano Stralcio Fasce Fluviali e recepite nel P.A.I. (Piano per l'Assetto Idrogeologico del Bacino del Fiume Po); inoltre, con riferimento al Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA) "Direttiva Alluvioni - aggiornamento 2015" l'area risulta caratterizzata da una Probabilità di alluvioni medie ed elevate e risulta soggetta d un Rischio medio (R2) e moderato (R1).

L'area non è sottoposta a Vincolo Idrogeologico di cui alla L.R. 45/1989 e, pertanto, non compete a questo Settore esprimere un parere vincolante in merito.

Si raccomanda, in caso di prosieguo dell'iter autorizzativo, che il progetto sia costantemente aggiornato e relazionato con le possibili variazioni morfodinamiche del corso d'acqua a seguito di eventi alluvionali di particolare intensità o durata.

Cordiali saluti.

Funzionario referente:  
Dott. Geol. Carlo Piccini  
[carlo.piccini@regione.piemonte.it](mailto:carlo.piccini@regione.piemonte.it)

Responsabile di Settore  
Mauro Picotto  
(firmato digitalmente)

Corso Bolzano, 44  
10121 Torino  
tel. 0114321270  
fax 0114325188

